

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5685 del 24/10/2017
Oggetto	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE E CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DA TORRENTE ENZA IN LOCALITA' CEREZZOLA NEL COMUNE DI CANOSSA (RE) PER USO IRRIGUO E IDROELETTRICO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5901 del 24/10/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventiquattro OTTOBRE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE E CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DA TORRENTE ENZA IN LOCALITA' CEREZZOLA NEL COMUNE DI CANOSSA (RE) PER USO IRRIGUO E IDROELETTRICO

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle opere idrauliche”,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la legge 7/8/1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la L.R. 18 maggio 1999, n.9 “disciplina della procedura dell’impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- la LR 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”,
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51,
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”,
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni

- regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae),
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
 - le norme del Piano di Tutela delle Acque dell’Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
 - la delibera della Giunta Regionale n. 788 del 03/06/2009, “L.R. 5/2009 Art 1. Criteri per la successione dei nuovi Consorzi di Bonifica ai Consorzi Esistenti., nonché per la formazione dei Consigli di Amministrazione provvisori”,
 - la delibera della Giunta Regionale n.1141 del 27/07/2009, “L.R. 5/2009 Art 1. “ Definizione dei nomi dei nuovi consorzi di Bonifica e della relativa sede legale definitiva o provvisoria così come previsto nella propria deliberazione n. 778/2009”,
 - la deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2013 n.2102, “ individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico”,
 - la delibera della Giunta Regionale n. 322 del 14/03/2011, “ derivazioni d’acqua pubblica a carattere interregionale - approvazione schema di accordo tra la regione Emilia – Romagna e la regione Lombardia per l’esercizio delle funzioni amministrative ex art. 89 DLGS 112/98,
 - la Delibera n.8 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzione dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano (Direttiva derivazioni)”;
 - la deliberazione di Giunta Regionale n. 173 del 17 febbraio 2014 in tema di “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5, della L.R. 7/04”,
 - la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 “Individuazione dei parametri

- per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo, n. 65 del 2/2/2015,
 - la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
 - la deliberazione della Giunta Regionale n. del 14 dicembre 2015, “Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021”, che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali;
 - la deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 “definizione di fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015”,
 - la deliberazione della Giunta Regionale n. 1792 del 31/10/2016 “determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”,
 - la deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 “disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”,
 - la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 sul Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “Progetto Demanio Idrico” ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 43/2001.

PRESO ATTO:

- che con domanda a prot. n. 5523 del 27/10/1949 il Consorzio d’Acque S.Polo D’Enza, in virtù di antico titolo (Capitolazione Borsiana in data 08/07/1462), chiede che sia concessa la rinnovazione ai sensi dell’art. 30 del citato T.U. del 11/12/1933 n°1577 e in subordine che venga accettata la concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 17 del citato T.U. 11/12/1933 n°1775;

- che con domanda a prot. n. 2004 del 16/09/1987, il Consorzio delle Bonificazioni Reggiano
 - Bentivoglio e il Consorzio Unico per le Bonifiche della Bassa Parmense, presentavano al Ministero dei Lavori Pubblici istanza di concessione per derivare acqua dal T. Enza a mezzo dell'esistente diga delle Diritte in località Cerezzola comune di Ciano D'Enza (RE) ai sensi del T.U. n. 1775 del 11/12/1933;
- che in data 21/03/1988 con verbale di consegna, è stata trasferita la gestione del canale d'Enza all'allora Consorzio di Bonifica Bentivoglio – Enza, già Consorzio Bonificazioni Reggiane Bentivoglio (Oggi Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale);
- che in data 05/05/1992 con verbale di consegna, è stata trasferita la gestione del canale demaniale dello Spelta al Consorzio della Bonifica Parmense e al Consorzio di Bonifica Bentivoglio – Enza;
- che con domanda a prot. n. 2047 del 22/06/1993 è stata presentata domanda integrativa al Ministero dei Lavori Pubblici, della precedente domanda del 16/09/1987 con prot. n. 2004;
- che in data 10/12/1999 a protocollo n. 7082, il Consorzio della Bonifica Bentivoglio Enza (già Consorzio delle Bonificazioni Reggiano – Bentivoglio), oggi Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, in nome e per conto anche del Consorzio della Bonifica Parmense (già Consorzio Unico per le Bonifiche della Bassa Parmense) presenta domanda in sanatoria ai sensi del D.Lgs n.182/1999;
- che in data 30/03/2011, acquisita agli atti della Regione Emilia Romagna con prot. n. PG.20110111737, è stata presentata domanda di attivazione della procedura di VIA ai sensi della LR 18 maggio 1999 n.9;
- che in data 17/08/2011 è stata data comunicazione dell'avvenuto deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna n°130;
- che in data 12/03/2014 è stata ripubblicata l'avviso del 17/08/2011, in seguito ad

integrazioni documentali;

- che con nota a prot. n. PG.2011.0234488 del 28/09/2011, è stata indetta la conferenza dei servizi per l'esame del SIA e del progetto relativo all'istanza di concessione di derivazione di acque pubbliche ad uso irriguo e idroelettrico dal Torrente Enza in Località Cerezzola;
- che con nota a prot. n. PGDG/20177552 del 17/07/2017 il servizio di Valutazione di Impatto Ambientale, dopo varie integrazioni documentali ha indetto la Conferenza dei Servizi conclusiva per il giorno 27/07/2017;
- che la Conferenza dei Servizi conclusiva, si è conclusa in data 27/07/2017 con l'approvazione del Rapporto Ambientale, le cui prescrizioni, sono contenute nell'articolo 4 del presente disciplinare;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta da cui si evince che la derivazione per uso irriguo, già esercitata secondo quanto stabilito da antico titolo (Capitolazione Borsiana in data 08/07/1462) si evince che:

- la derivazione dell'acqua ad uso irriguo e idroelettrico dal Torrente Enza, avviene mediante una traversa che sbarra il torrente, posta in località Cerezzola in Comune di Canossa (RE), convogliando l'acqua nel canale di derivazione laterale, (in sponda destra del torrente), denominato " Canale Demaniale D'Enza". Il tratto in oggetto ha una lunghezza di poco più di 5 km, partendo dalla traversa di Cerezzola in comune di Canossa, sino ad arrivare alla località di Fontaneto in comune di San Polo d'Enza, dove avviene la suddivisione del canale nei suoi due rami reggiano e parmense:
- "Canale Ducale d'Enza " a valle del partitore di Fontaneto in territorio reggiano, scorrente in sponda destra;
- "Canale della Spelta " in territorio parmense, scorrente in sponda sinistra.

Lungo l'asta del canale d'Enza sono presenti alcuni salti di quota ed in particolare, da monte

verso valle:

- salto in località Fornace;
- salto alla cartiera Sicem – Saga;
- salto in località Mulino di Carbonizzo;
- salto in località torrente Luceria (presso Mulino di Fontaneto).
- la derivazione è localizzata con coordinate: UTM RER, $x = 611458$ $y = 937252$;
- la portata massima di prelievo richiesta è pari a 8.000 l/s, di cui una portata massima istantanea di 5000 l/s per l'uso irrigazione agricola, pari complessivamente a 46.000.000 mc/anno suddiviso in 29.000.000 mc/a per il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale (Canale Ducale e Canale Bibbiano) e 17.000.000 mc/a per il Consorzio di Bonifica Parmense (Canale della Spelta);
- il prelievo effettuato per l'uso irriguo soddisfa un comprensorio che si estende per circa 19.400 Ha (area reggiana Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale 12.300 – area parmense Consorzio della Bonifica Parmense 7.100), di cui irrigati 8.900 Ha per l'area reggiana (Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale) e 6.000 Ha per l'area parmense (Consorzio della Bonifica Parmense);

ESAMINATA INOLTRE la documentazione pervenuta per l'uso idroelettrico, dichiarata nel SIA per le due centrali idroelettriche di nuova costruzione, le cui caratteristiche sono di seguito riassunte:

Centrale Fornace

- salto lordo 2.06 m;
- portata massima 8,00 mc/s;
- portata media 4.62 mc/s;
- potenza nominale di concessione 95,2 kW;
- potenza installata 44 kW cadauna, valore nominale;

- produzione teorica attesa 571.159 kW;
- le opere di concessione sono ubicate in località Dirotte – Fornace in comune di Canossa (RE), su terreno demaniale distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 8 mappale 174 aventi le seguenti coordinate geografiche UTM x: 611435 y: 4937328;
- il prelievo dell'acqua risulta a monte, distante dal punto di produzione dell'energia a circa 200 metri, nel già esistente canale di adduzione con captazione alla traversa di Cerezzola, in comune di Canossa. L'opera di presa consiste in un manufatto in c.a. di raccordo idraulico fra la sezione a cielo aperto (a monte) e quella rettangolare chiusa (m 3.50 × 2,00) dotato di sgrigliatore elettromeccanico automatico e turbine di tipo a vite di Archimede. Il manufatto di scarico lungo 9,50 ml, consiste in un manufatto in c.a. ad imbuto e dotato di garmature per eventuale panconatura proprio in uscita da ciascuna macchina. Al centro dei due canali di adduzione delle macchine, è previsto uno scaricatore, si tratta di uno scivolo in c.a. in pendenza costante fra le quote di fondo delle solette di monte e di valle, con posa su una chiavica per la regolazione sull'imbocco di monte.

Centrale Luceria

- salto lordo 4.10 m;
- portata massima 8,00 mc/s;
- portata media 4.40 mc/s;
- potenza nominale di concessione 177 kW;
- potenza installata 2 macchine Kaplan da 44 kW cadauna, valore nominale;
- produzione teorica attesa 1.000.000 kW/anno;
- le opere di concessione sono ubicate in località Cerezzola comune di Canossa (RE), su terreno demaniale distinto nel NCT di detto comune foglio n. 20 mappali 164 e 37, aventi le seguenti coordinate geografiche UTM x: 611964 y: 4940884;
- il prelievo dell'acqua è localizzato a monte del partitore di Fontaneto nel comune di San Polo

d'Enza, l'impianto surroga un antico mulino da anni in disuso. L'opera di presa è distante 4 km, con captazione alla traversa di Cerezzola, localmente è presente un manufatto per l'alloggiamento delle turbine di tipo Kaplan, le cui dimensioni in pianta sono (m 4,50 × m 11,80) tutto completamente interrato. La condotta adduttrice è costituita da una parte di canalizzazione esistente a monte della centrale, a cielo aperto, in sezione rettangolare delle dimensioni di (m 4,00 × m 2,00) a partire dal manufatto di sbocco del sifone Rio Luceria, fino alla biforcazione per la creazione del canale di servizio; sono presenti due manufatti utilizzati come scaricatori, uno posto all'uscita della centrale di metri 12,69 e uno a monte della condotta forzata.

CONSIDERATO CHE:

- le derivazioni di acque superficiali devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del D.Lgs n. 152/2006, dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS disciplinate dalla DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- che il volume idrico richiesto in concessione è compatibile con il fabbisogno idrico inerente le attività del richiedente sia con la dotazione idrica come definita dalla DGR 1415/2016;

DATO ATTO CHE

- sul tratto di canale demaniale (canale d'Enza) è assentita alla ditta Energenza S.p.A. con Determina Dirigenziale n. 17075/2006, che permette di derivare acqua dal torrente Enza tramite il canale d'Enza, da destinarsi ad uso idroelettrico con una portata massima di 3000 l/s per produrre, con un salto utile di m 14,50 la potenza di 199,15 kW;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che si ritiene di poter assentire, nel rispetto del DMV ai sensi della DGR n. 2067/2015, pari a

0.89 mc/s da maggio a settembre e 1,09 mc/s per il restante periodo dell'anno il prelievo dal Torrente Enza (codice 011800000000 5 ER) in località Cerezzola per la portata massima istantanea di 8 mc/s da destinarsi ad uso irriguo e idroelettrico, in particolare:

- per uso irrigazione agricola per una portata massima istantanea pari a 5 mc/s e per un volume massimo pari a 46 Mmc/a.
- per produrre all'impianto di Fornace la potenza nominale di 95.2 kW;
- per produrre all'impianto di Luceria la potenza nominale di 177 kW;

DATO ATTO:

- che il Consorzio della Bonifica dell'Emilia Centrale ha provveduto al versamento della somma di € 281,70 a titolo di spese istruttorie, ai sensi delle DGR n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- che la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso irrigazione agricola;
- che la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso idroelettrico per cui il canone è fissato ai sensi della lettera e) comma 1, dell'art. 152 della citata L.R. n. 3/1999 e deliberazioni seguenti di modificazioni e aggiornamento;
- che il richiedente ha versato in data 15/09/2017 PGDG/2017/9754 l'importo pari a euro € 5512,24, dovuto per i canoni degli anni 2016 e 2017 secondo le seguenti aliquote:
 - 2049.60 €, corrispondente al canone ad uso irrigazione agricola per l'anno 2016 quantificato in moduli 4.2;
 - 1367,76 €, corrispondente agli 8/12 di € 2051,65 del canone per l'anno 2017 ad uso irrigazione agricola per moduli 4.2;
 - 814,14 € corrispondente ai 4/12 di € 2442,44 del canone 2017 ad uso irrigazione agricola per moduli 5;
 - 447,88 €, corrispondente ai 4/12 di € 1343,66 del canone per l'anno 2017 ad uso idroelettrico per kW 95,2 (centrale Fornace);

- 832,73 €, corrispondente ai 4/12 di € 2498,20 del canone per l'anno 2017 ad uso idroelettrico per kW 177 (centrale Luceria);
 - l'art. 20, comma 8, del R.R. n. 7/2004 dispone che, in caso di unico atto concessorio che preveda una derivazione di acqua pubblica ed una occupazione di area del demanio idrico, il canone da corrispondere è quello relativo al solo prelievo di risorsa idrica se l'occupazione è strettamente limitata allo spazio necessario al posizionamento dell'opera di presa,
 - che la deliberazione di Giunta Regionale n. 173 del 17 febbraio 2014, in tema di revisione dei canoni delle aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5, della L.R. 7/04, prevede l'esenzione dal canone per l'occupazione di aree del demanio idrico per le occupazioni necessarie all'esercizio dei compiti connessi a funzioni pubbliche di competenza regionale;
 - che tutta la rete di canali utilizzati dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e dal Consorzio di Bonifica Parmense per la distribuzione irrigua della risorsa idrica, sono stati consegnati in gestione dalla Regione Emilia Romagna a detti consorzi, come peraltro dagli stessi dichiarato con documentazione agli atti della procedura di VIA;
 - che il richiedente è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 154 della LR n. 3/1999 e art. 8 della LR n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere per effetto della concessione medesima, all'integrazione e versamento del deposito cauzionale determinato nella misura del canone dell'anno corrente così suddiviso:
 - deposito cauzionale, fissato in € 2442,44 per l'uso irriguo conguagliato col versamento di € 418,88;
 - deposito cauzionale centrale idroelettrica Luceria pari a € 2498,20;
 - deposito cauzionale centrale idroelettrica Fornace pari a € 1343,66;
- che tali depositi sono stati versati su conto corrente postale 367409 intestato Regione Emilia Romagna, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima;

RITENUTO:

- sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita che la concessione possa essere assentita ai sensi dell'art. 21, del RR 41/2001 e della DGR n. 2102/2013, fino alla data del 31/12/2036, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato al presente atto;

DETERMINA

1. di assentire al Consorzio dell'Emilia Centrale, con sede legale in Corso Garibaldi n. 42 – 42121 comune di Reggio Emilia (RE), C.F. 91149320359, in qualità di mandatario anche del Consorzio della Bonifica Parmense la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Enza (Codice: 011800000000 5 ER), in località Cerezzola comune di Canossa (RE) destinata ad uso irrigazione agricola e idroelettrico mediante prelievo dalla traversa di Cerezzola ubicata su terreno demaniale distinto nel NCT al Fg.13 part.18,41,465, UTM x: 611964 y: 4940884, per la portata massima complessiva di 8.000 l/sec, in particolare:
 - per produrre all'impianto di Fornace la potenza nominale di 95,2 kW;
 - per produrre all'impianto di Luceria la potenza nominale di 177 kW;
 - per l'uso irriguo per una portata massima istantanea pari a 5 mc/s e per un volume massimo annuo pari a 46.000.000 mc/a;
2. di stabilire che il Consorzio di Bonifica deve lasciar defluire quale DMV le seguenti portate:
 - 1,09 mc/s da ottobre ad aprile,
 - 0,89 mc/s da maggio a settembre;
3. di stabilire che il Consorzio di Bonifica dall'Emilia Centrale deve presentare al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia – Romagna, entro 6 mesi dall'emissione della determina di concessione, idoneo progetto relativo all'installazione di strumenti per la misurazione delle portate e dei volumi prelevati;
4. che deve essere presentata per approvazione, dal Consorzio di Bonifica dall'Emilia Centrale al

Servizio di Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici, della Regione Emilia – Romagna entro 60 giorni dall’approvazione del provvedimento di VIA, idonea documentazione in merito alle modalità di rilascio e di verifica del DMV, ex – art. 95 del D. Lgs. 152/2006;

5. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31/12/2036;
6. di approvare il disciplinare allegato al presente atto;
7. di dare atto che:
 - il canone di concessione relativo all’uso irriguo per il 2017 è pari a 2.181,90 euro e per l’idroelettrico è pari a 1.280,61 euro, per un totale di 3.462,54 euro,importo che è stato versato;
 - le spese di istruttoria relative al procedimento di rinnovo, pari ad euro 281,70, sono state versate;
 - il concessionario risulta in regola con in pagamenti dei canoni arretrati;
 - i canoni annuali successivi al 2017 saranno rivalutati automaticamente in base all’indice dei prezzi al consumo, accertati dall’ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l’eventuale aggiornamento o rideterminazione dell’importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell’anno di riferimento, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - è stato conguagliato il deposito cauzionale, fissato in 2.442,44 euro per l’uso irriguo col versamento di 418,88 euro;
 - è stata corrisposta la somma di 1.343,66 euro del deposito cauzionale per l’uso idroelettrico (centrale Fornace);
 - è stata corrisposta la somma di 2.498,20 euro del deposito cauzionale per l’uso idroelettrico (centrale Luceria);
8. di assegnare il termine di 30 giorni per la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro dell’atto;
9. di dare atto che la registrazione della presente concessione è a carico del concessionario e va

effettuato entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;

10. di dare atto che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
11. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
12. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. per estratto del presente atto;
13. di dare atto inoltre:
 - che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto art. 22 DLgs 152/1999 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 48 del R.R. n. 41/01;
 - che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
 - di notificare a mezzo PEC in originale al richiedente;
14. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933.

La Responsabile
Unità specialistica Progetto Demanio
Avv. Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di rinnovo di derivazione di acqua pubblica superficiale mediante opera di presa fissa (traversa) presso la località di Cerezzola, per uso irriguo e idroelettrico richiesta dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, in qualità di mandatario anche del Consorzio della Bonifica Parmense con sede legale in Corso Giuseppe Garibaldi, 42 – 42121 Reggio Emilia (RE), C.F. n. 91149320359. – Codice RE 425 – RE426.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. L'opera di presa situata sul torrente Enza (codice 011800000000 5 ER) consiste in una traversa risalente agli anni cinquanta, tale opera alimenta a fini irrigui, le due sponde del torrente attraverso i due comprensori appartenenti al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e al Consorzio della Bonifica Parmense ed è utilizzata anche dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale ad uso idroelettrico. Le opere di prelievo sono situate in località Cerezzola comune di Canossa (RE), distinto nel NCT al Fg.13 part.18, 41 e 465 avente le seguenti coordinate geografiche UTM 32 - X = 611.964 Y = 4940884;
2. La risorsa derivata è da destinarsi ad uso irriguo e idroelettrico, per l'uso irrigazione agricola la risorsa sarà utilizzata per un territorio esteso di circa 19.400 Ha e una superficie mediamente irrigata pari a 8.900 Ha, così ripartita:

	Comprensorio irriguo HA	Superficie irrigabile Ha
Area reggiana - Consorzio Emilia Centrale	12.300	6.000
Area parmense - Consorzio Parmense	7.100	2.900
Area complessiva	19.400	8.900

La risorsa derivata per l'uso idroelettrico sarà utilizzata per produrre all'impianto di Fornace la

potenza nominale di 95,2 kW e per l'impianto di Luceria la potenza nominale di 177 kW.

ART. 2

QUANTITÀ E MODALITÀ DI PRELIEVO DELL' ACQUA DA DERIVARE

1. La quantità d'acqua da derivare presso la traversa di Cerezzola nel comune di Canossa rimane fissata nella misura di 8.000 l/sec, in particolare:
 - per produrre all'impianto di Fornace la potenza nominale di 95,2 kW;
 - per produrre all'impianto di Luceria la potenza nominale di 177 kW;
 - per l'uso irriguo per una portata massima istantanea pari a 5 mc/s e per un volume massimo annuo pari a 46.000.000 mc/a suddiviso in 29.000.000 mc/a per il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale (Canale Ducale e Canale Bibbiano) e 17.000.000 mc/a per il Consorzio della Bonifica Parmense (Canale dello Spelta);
2. In ottemperanza a quanto disposto dall'art.12bis del TU n.1775, il prelievo dal F. Enza indicato al punto 1 del presente articolo potrà essere esercito a condizione che venga lasciato defluire il DMV di riferimento, di cui alla DGR n. 2067/15, calcolato alla stazione di chiusura del corpo idrico 011800000000 5 ER ovvero pari 0.89 mc/s da maggio a settembre e 1.09 mc/s per il restante periodo dell'anno;
3. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'Amministrazione concedente il divieto di derivare acque.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,

- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

2. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario a richiesta del personale addetto alla vigilanza.
3. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
4. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
5. Il Concessionario dovrà in particolare utilizzare l'utenza d'acqua in modo da non compromettere il minimo deflusso vitale del Torrente Enza.
6. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente approvata dall'Amministrazione concedente ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.
8. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione dà luogo a decadenza della concessione.

ART. 4

PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO AMBIENTALE

Il concessionario è obbligato a rispettare quanto prescritto nelle conclusioni del Rapporto sull'impatto Ambientale sottoscritto da tutti gli Enti partecipanti alla conferenza di servizi il 27

luglio 2017;

In particolare si evidenzia che il concessionario deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- 4.1** Ai sensi dell'art.5 comma 4 del Regolamento Regionale 41/2001, la concessione di derivazione è assentita al proponente Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale in qualità di mandatario anche del Consorzio della Bonifica Parmense.
- 4.2** La portata massima di 8 mc/s, al partitore di Fontaneto, verrà così suddivisa nei due canali (Spelta e Canale Ducale d'Enza) per i seguenti usi:
- a) 3,0 mc/s a servizio della centrale idroelettrica in capo ad ENERGENZA SpA (per poi essere restituiti nel Fiume Enza);
 - b) 2,95 mc/s per uso irriguo in capo Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale;
 - c) 2,05 mc/s per uso irriguo in capo al Consorzio della Bonifica Parmense.
- 4.3** Il consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale informerà gli aventi causa che dovranno fornire alla Regione Emilia – Romagna, al fine di verificare la congruità dei prelievi rispetto ai fabbisogni, idonea documentazione per la revisione delle concessioni in capo al Consorzio del Canale di Bibbiano ed al Consorzio della Bonifica Parmense (galleria filtrante sul fiume Enza a valle della traversa).
- 4.4** Risultando prioritaria la fruizione irrigua, le portate derivate verranno così modulate, a valle del partitore di Fontaneto:
- a) $5 \text{ mc/s} \leq \text{portate} < 8 \text{ mc/s}$, il prelievo in capo ad ENERGENZA SpA dovrà progressivamente ridursi;
 - b) portate $< 5 \text{ mc/s}$ la risorsa dovrà essere ripartita sulla base di specifici accordi tra i Consorzi di Bonifica, rispettando i volumi massimi ad uso irriguo stabiliti in:
 - 29.000.000 mc/a per il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale;
 - 17.000.000 mc/a per il Consorzio della Bonifica Parmense.
- 4.5** In assenza di necessità irrigue, stante la portata derivate e la portata massima derivabile da

ENERGENZA SpA pari a 3 mc/s, i restanti quantitativi di risorsa dovranno essere restituiti al fiume Enza attraverso gli scaricatori esistenti a ridosso del partitore.

- 4.6** Le centrali idroelettriche “Fornace” e “Luceria” hanno l’obbligo di rimettere l’acqua derivata nel canale, immediatamente a valle delle centrali stesse.
- 4.7** Per quanto riguarda la centrale Luceria, dovrà essere completamente interrata la nuova linea MT di progetto nel tratto che va dal punto di consegna alla linea elettrica di MT esistente (lato Sud). A tal proposito, al fine del rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del Dlgs 387/2003, il proponente dovrà trasmettere ad ARPAE SAC Reggio Emilia il progetto definito di connessione alla rete elettrica, relativo alla soluzione interrata prescritta nella presente Conferenza dei Servizi, validato da ENEL e comprensivo dell’accettazione del preventivo per la connessione di rete ai sensi della delibera AEEG ARG/elt 99/08.
- 4.8** In merito invece alla centrale “Fornace” deve essere realizzata una recinzione di adeguata altezza lungo tutto il perimetro dell’impianto, preferibilmente con una staccionata in legno (come evidenziato negli elaborati trasmessi), quale presidio di sicurezza considerando che l’impianto sarà collocato in fregio all’esistente pista ciclo pedonale.
- 4.9** Per la realizzazione di entrambe le centraline idroelettriche “Luceria” e “Fornace” dovranno inoltre essere messe in atto le seguenti prescrizioni:
- a. predisposizione, in fase di manutenzione dell’opera, dei presidi di sicurezza permanenti, quali ganci ecc., da impiegarsi quando si effettuano le operazioni di recupero delle apparecchiature dell’impianto;
 - b. eventuali aperture presenti nell’impianto (condotta di scarico, di adduzione, ecc..) ritenute pericolose per l’incolumità di persone estranee all’opera dovranno essere dotate di sistemi di protezione (griglie di chiusura/antiuomo);
 - c. prevedere un servizio igienico (WC/lavandino) di tipo chimico e/o con recapito dei reflui in vasca a tenuta, per il personale addetto alle manutenzioni.

- 4.10** Eventuali danni derivanti dall'uso di mezzi d'opera, dovranno essere ripristinati.
- 4.11** Visto il parere espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica e Paesaggio del Comune di Canossa relativo alla ciclopedonale del Canale demaniale d'Enza già realizzata, il Consorzio proponente dovrà costruire un manufatto sulle pale a coclee per mitigare sia l'impatto visivo e percettivo dell'opera sui fruitori, sia per garantire adeguato livello di sicurezza.
- 4.12** Tutti gli interventi che comportano scavi dovranno essere sottoposti a controllo archeologico preventivo ed in corso d'opera al fine di verificare la possibile presenza di resti d'interesse archeologico. Le verifiche dovranno essere effettuate da personale specializzato che opererà sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna.
- 4.13** Ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs 387/2003, dovrà essere presentata per entrambe le centraline idroelettriche tutta la documentazione necessaria al rilascio degli atti di assenso ricompresi nella stessa autorizzazione unica, tra cui: documentazione in materia edilizia, eventuale documentazione comprovante la disponibilità dell'area e/o necessaria ai fini del vincolo espropriativo e/o all'occupazione temporanea dell'aree necessarie, progetto definitivo di connessione alla rete elettrica validato dal Gestore di rete relativo alla soluzione interrata prescritta nella presente Conferenza di servizi.
- 4.14** Le terre da scavo, una volta analizzate, dovranno essere reimpiegate nell'attività di rinterro delle centrali e nel tratto a monte del canale in progetto di riqualificazione, oltre che per i ripristini stradali.
- 4.15** i rifiuti liquidi dovranno essere smaltiti o conferiti in siti regolarmente autorizzati nel rispetto delle normative vigenti.
- 4.16** Nelle aree interessate dalla realizzazione dei progetti si dovrà intervenire con attività di piantumazione di e rinverdimento anche a corredo del percorso ciclo – pedonale e dell'area

cortiliva della centrale stessa.

- 4.17** Per gli impatti sulla qualità dell'aria dovranno essere utilizzati mezzi operatori e di cantiere che dovranno essere conformi alle Direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale, così come recepite dalla Legislazione Italiana (in conformità a Euro 4).
- 4.18** Dovrà essere messa in atto una gestione razionale del cantiere (lavaggio gomme e mezzi, lavaggi periodici superfici viarie asfaltate ecc.), evitando lo scarico di tali acque nel canale d'Enza.
- 4.19** Al fine di evitare fenomeni da inquinamento dovuti a sversamenti accidentali di oli o combustibili, all'interno dell'area di cantiere dovrà essere individuata una apposita zona impermeabilizzata da destinare ad area di rifornimento e ricovero di mezzi e dovranno essere messe in atto misure per escludere in ogni luogo infiltrazioni o sversamenti esterni non intercettati (vasca trafo, labirinti turbina, circuiti pneumatici ancorché idraulici ecc.).
- 4.20** Al fine di verificare l'effettivo rispetto dei limiti di legge, dovranno essere effettuate mirati monitoraggi acustici durante la fase di cantiere e durante la fase di esercizio degli impianti secondo il piano di monitoraggio da concordarsi con ARPAE. Le risultanze del monitoraggio acustico dovranno verificare la rispondenza degli indirizzi e le prescrizioni di cui ai Piani di zonizzazione acustica comunali. Le risultanze dovranno essere trasmesse ai comuni interessati e ad ARPAE.
- 4.21** Il Consorzio dovrà presentare entro 60 giorni dall'approvazione del provvedimento di VIA alla Regione Emilia – Romagna per la validazione da parte del Servizio di Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici, in accordo con il competente Servizio Attività Faunistico – Venatorio e Pesca, idonei piani di monitoraggio tesi alla verifica sia degli eventuali impatti indotti dal prelievo, sia dell'efficacia del dispositivo di rimonta della fauna ittica. In particolare dovrà essere previsto un monitoraggio biologico della qualità del corpo idrico ed un monitoraggio chimico - fisico delle acque ai sensi delle normative vigenti in materia (D. Lgs.

152/2006 e ss.mm.ii.), da presentare per approvazione alla Regione Emilia – Romagna – Servizio di Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici.

ART. 5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, ai sensi della DGR 2102/2013 del 30/12/2013 è rilasciata fino al 31/12/2036, fatti salvi i casi di decadenza di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il diritto del concessionario alla rinuncia e la facoltà dell'amministrazione di revocare la concessione anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

ART. 6

DISPOSITIVI DI MISURAZIONE

1. Al fine di adempiere a quanto disposto dalla DGR 2254/2017, il Consorzio di Bonifica dall'Emilia Centrale deve presentare al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia – Romagna, entro 6 mesi dall'emissione della determina di concessione, idoneo progetto relativo all'installazione di strumenti per la misurazione delle portate e dei volumi prelevati.
2. Deve essere presentata per approvazione, dal Consorzio di Bonifica dall'Emilia Centrale al Servizio di Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici, della Regione Emilia – Romagna entro 60 giorni dall'approvazione del provvedimento di VIA, idonea documentazione in merito

alle modalità di rilascio e di verifica del DMV, ex – art. 95 del D. Lgs. 152/2006; tale soluzione progettuale dovrà prevedere che quota del DMV sia rilasciata per alimentare prioritariamente la scala di risalita della fauna ittica e un idonea soluzione tecnica affinché la restante quota venga fatta sfiorare sulla traversa.

3. A seguito del primo punto del presente articolo si fa obbligo al concessionario l'installazione e la manutenzione in regolare stato di funzionamento dei dispositivi per la misurazione dei prelievi. I dati registrati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici), all'Autorità del Distretto idrografico del fiume Po competente per territorio e ad ARPAE – Direzione Tecnica, secondo le modalità e nel formato indicato dall'Amministrazione Regionale.

ART. 7

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
3. Detto canone è aggiornato ai sensi dell' art. 8 della L.R. 2/2015.

ART. 8

RINNOVO

1. Nel caso in cui persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di

rinnovo prima della scadenza naturale della concessione.

2. In caso di mancato rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

ART. 9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.
2. Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il sottoscritto Franco Zambelli, C.F. ZMBFNC53H08A944S, in qualità di legale rappresentante del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, C.F. n. 91149320359, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

FRANCO ZAMBELLI

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.